

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 812/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari del Marocco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) È stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ⁽²⁾ («l'accordo»). L'accordo è stato approvato per conto dell'Unione con la decisione 2012/497/UE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) L'accordo prevede nuovi contingenti tariffari per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati originari del Marocco. Stabilisce inoltre modifiche ai contingenti tariffari esistenti per i prodotti indicati nel regolamento (CE) n. 747/2001.
- (3) L'accordo, inoltre, non prevede più concessioni tariffarie applicabili nel quadro dei quantitativi di riferimento stabiliti nel regolamento (CE) n. 747/2001.
- (4) Occorre applicare i nuovi contingenti tariffari, le modifiche ai contingenti vigenti e la fine dei quantitativi di riferimento previsti dall'accordo. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 747/2001.
- (5) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per il primo anno di applicazione è opportuno prevedere, conformemente all'accordo, che i volumi dei contingenti tariffari il cui periodo contingente inizia prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso siano ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.
- (6) Conformemente all'accordo, occorre che l'utilizzo mensile del contingente tariffario supplementare che si applica dal 1° novembre al 31 maggio per le importazioni

nell'Unione europea di pomodori freschi o refrigerati originari del Marocco sia limitato al 30 % del suo volume iniziale di 28 000 tonnellate di peso netto.

- (7) Dal momento che l'accordo entra in vigore il 1° ottobre 2012, il presente regolamento deve applicarsi a partire da tale data.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3 bis***Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari per i pomodori originari del Marocco**

1. Per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 immessi in libera pratica ogni anno nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio (di seguito denominato "campagna di commercializzazione"), i prelievi dai contingenti tariffari mensili di cui all'allegato II recanti il numero d'ordine 09.1104 durante i mesi dal 1° ottobre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 31 marzo sono sospesi ogni anno rispettivamente il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1° aprile. Il giorno lavorativo seguente della Commissione, i servizi della Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti tariffari e lo mettono a disposizione nell'ambito del contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna di commercializzazione in questione con il numero d'ordine 09.1112.

A partire dalle date in cui i contingenti tariffari mensili sono sospesi, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili sospesi applicabili nei mesi di novembre, dicembre e da gennaio a marzo e le successive restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile recante il numero d'ordine 09.1112 per la campagna di commercializzazione in questione. Il paragrafo 2 reca le disposizioni dettagliate per la gestione del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.1112.

2. L'utilizzo mensile del contingente tariffario supplementare di cui all'allegato II con il numero d'ordine 09.1112 per il periodo dal 1° novembre al 31 maggio per i pomodori del codice NC 0702 00 00 originari del Marocco immessi in libera pratica nell'Unione europea è limitato al 30 % del suo volume iniziale di 28 000 tonnellate di peso netto.

⁽¹⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 241 del 7.9.2012, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 241 del 7.9.2012, pag. 2.

Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.1112 è gestito come un contingente tariffario principale con sette sottocontingenti tariffari mensili applicabili con il numero d'ordine 09.1193.

Il beneficio di questa concessione tariffaria può essere concesso solo mediante dichiarazione del numero d'ordine 09.1193.»;

2) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO II

MAROCCO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1). Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingente
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.10 al 31.10.2012	13 350	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
				Dall'1.10 al 31.10.2013	13 800	
				Dall'1.10 al 31.10.2014	14 250	
				Dall'1.10 al 31.10.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.10 al 31.10	14 700	
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.11 al 30.11.2012	34 900	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
				Dall'1.11 al 30.11.2013	36 100	
				Dall'1.11 al 30.11.2014	37 300	
				Dall'1.11 al 30.11.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 30.11	38 500	
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.12 al 31.12.2012	39 450	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
				Dall'1.12 al 31.12.2013	40 800	
				Dall'1.12 al 31.12.2014	42 150	
				Dall'1.12 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 31.12	43 500	
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.1 al 31.1.2013	39 450	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
				Dall'1.1 al 31.1.2014	40 800	
				Dall'1.1 al 31.1.2015	42 150	
				Dall'1.1 al 31.1.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.1	43 500	
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.2 al 28.2.2013	39 450	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
				Dall'1.2 al 28.2.2014	40 800	
				Dall'1.2 al 28.2.2015	42 150	
				Dall'1.2 al 29.2.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.2 al 28/29.2	43 500	
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.3 al 31.3.2013	39 450	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
				Dall'1.3 al 31.3.2014	40 800	
				Dall'1.3 al 31.3.2015	42 150	
				Dall'1.3 al 31.3.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.3 al 31.3	43 500	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingente
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.4 al 30.4.2013	20 700	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
				Dall'1.4 al 30.4.2014	21 400	
				Dall'1.4 al 30.4.2015	22 100	
				Dall'1.4 al 30.4.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.4 al 30.4	22 800	
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.5 al 31.5.2013	6 250	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
				Dall'1.5 al 31.5.2014	6 500	
				Dall'1.5 al 31.5.2015	6 750	
				Dall'1.5 al 31.5.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.5 al 31.5	7 000	
09.1112 ⁽³⁾	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.11.2012 al 31.5.2013 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.5	28 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1100	0703 20 00		Aglio, fresco o refrigerato	Dall'1.10 al 31.12.2012	375	Esenzione
				Dall'1.1 al 31.12.2013 e per gli anni successivi	1 500	
09.1137	0707 00 05		Cetrioli, freschi o refrigerati	Dall'1.11.2012 al 31.5.2013	15 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
				Dall'1.11.2013 al 31.5.2014	15 450	
				Dall'1.11.2014 al 31.5.2015	15 900	
				Dall'1.11.2015 al 31.5.2016	16 350	
				Dall'1.11.2016 al 31.5.2017 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.5	16 800	
09.1133	0709 93 10		Zucchine, fresche o refrigerate	Dall'1.10.2012 al 20.4.2013	50 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
				Dall'1.10.2013 al 20.4.2014	51 500	
				Dall'1.10.2014 al 20.4.2015	53 000	
				Dall'1.10.2015 al 20.4.2016	54 500	
				Dall'1.10.2016 al 20.4.2017 e per ogni periodo successivo dall'1.10 al 20.4	56 000	
09.1130	0805 20 10	05	Clementine, fresche	Dall'1.11.2012 al 28.2.2013 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 28/29.2	175 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾
09.1118	0810 10 00		Fragole, fresche	Dall'1.4 al 30.4.2013 e per ogni periodo successivo dall'1.4 al 30.4	3 600	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingente
09.1101	0810 10 00		Fragole, fresche	Dall'1.5 al 31.5.2013 e per ogni periodo successivo dall'1.5 al 31.5	1 000	6,4 MIN 1,2 EUR/100 kg/ peso netto
09.1103	1702 50 00		Fruttosio chimicamente puro	Dall'1.10 al 31.12.2012	150	Esenzione
				Dall'1.1 al 31.12.2013 e per gli anni successivi	600	

(¹) L'esenzione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio.

(²) Nell'ambito di questo contingente tariffario il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni dell'Unione europea all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 461 EUR/t, prezzo d'entrata concordato tra l'Unione europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingente specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

(³) Per limitare l'utilizzo mensile di tale contingente tariffario a 8 400 tonnellate di peso netto, esso è gestito come un contingente tariffario principale con sette sottocontingenti tariffari mensili applicabili con il numero d'ordine 09.1193. Per beneficiare di tale contingente tariffario occorre dichiarare soltanto il numero d'ordine del sottocontingente tariffario 09.1193.

(⁴) Nell'ambito di questo contingente tariffario il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni dell'Unione europea all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 449 EUR/t, prezzo d'entrata concordato tra l'Unione europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingente specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

(⁵) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni dell'Unione europea all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a:

- 424 EUR/t dal 1° ottobre al 31 gennaio e dal 1° al 20 aprile, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra l'Unione europea e il Marocco,
- durante il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo si applica il prezzo d'entrata OMC di 413 EUR/t, che è più favorevole del prezzo d'entrata concordato.

Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingente specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

(⁶) Nell'ambito di questo contingente tariffario il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni dell'Unione europea all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 484 EUR/t, prezzo d'entrata concordato tra l'Unione europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingente specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.»